



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 03.03.2016

Sommario

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE	4
Art. 1 – DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE	4
Art. 2 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	4
Art. 3 – DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI	5
Art. 4 – MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	5
Art. 5 – CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	6
Art. 6 – OCCUPAZIONI D’URGENZA	6
Art. 7 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	7
Art. 8 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	7
Art. 9 – SOSPENSIONE E/O REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	7
Art.10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
Art. 11 – RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 12 – COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERANEE	8
Capo II – DISPOSIZIONI GENERALE DI NATURA TRIBUTARIA.....	9
Art. 13 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	9
Art. 14 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE	9
Art. 15 – TARIFFE	9
Art.16 – SOGGETTI PASSIVI	9
Art. 17 – DURATA DELL’OCCUPAZIONE	10
Art.18 – CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	10
Art. 19 – MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO	10
Art. 20 – PASSI CARRABILI	10
Art. 21 – AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	11
Art. 22 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	11
Art. 23 – APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI, BEVANDE ECC.	11
Art. 24 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO	12
Art. 25 – MAGGIORAZIONI DELLA TASSA	12
Art. 26 – RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE	12
Art. 27 – RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA	13
Art. 28 – ESENZIONE DELLA TASSA	13
Art. 29 – ESCLUSIONE DELLA TASSA	14
Art. 30 – SOPRATTASSE	14

Art. 31 – VERSAMENTO DELLA TASSA	15
Art. 32 – RIMBORSI	16
Art. 33 – ACCERTAMENTI E RUOLI COATTIVI	16
Art. 34 – MODALITA' DI GESTIONE DEL TRIBUTO.....	17
Art. 35 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE	17
Art. 36 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI	17

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

1. Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di Legge, in particolare ai Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507, e Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, modificativo del primo decreto legislativo e successive modifiche

Art. 1 – DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del D.lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione è altresì necessaria anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperte al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Le concessioni e le autorizzazioni di cui trattasi vengono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Comune, senza che i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa di occupazione contemplato dal successivo art. 9 del Regolamento.

Art. 2 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (Art. 50, commi 1 e 2 D.lgs. 507/93).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione del suolo dettagliato o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme (Regolamenti, Ordinanze, Deliberazioni, etc.) che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta, a seconda della tipologia di occupazione, come da modelli allegati al presente regolamento. (ALL 1)
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3 – DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti disponibili presso l'Ufficio competente, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione.
3. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'Amministratore del condominio o da un delegato.
4. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
5. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità di un cespite tassabile, il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento della tassa riferita all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, il cedente, non è liberato dall'obbligo del pagamento della tassa per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante, nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporterà a carico dello stesso l'obbligo del pagamento della tassa relativa alle annualità successive, solo nel caso in cui il subentrante abbia presentato al Comune regolare denuncia di subentro.

Art. 4 – MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Per coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.), si fa riferimento al vigente "Regolamento Comunale per l'Arte di Strada". In particolare è richiesta autorizzazione, con le stesse modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, solo nel caso di occupazioni di suolo pubblico, con strutture o attrezzature, superiori a 4 mq.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 5 – CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1, d.lgs. 507/93).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità.
7. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione deve essere indicato l'importo dovuto a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio, nel caso in cui sia applicabile ai sensi dello specifico Regolamento.

Art. 6 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale a mezzo di posta elettronica. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2, D.Lgs.507/93).
2. Per le occupazioni permanenti, la domanda di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata soltanto se vi sono variazioni rispetto agli elementi identificativi contenuti nella concessione originaria.
3. La richiesta di cui al comma 1, deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
4. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a. Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate di occupazione dei suoli;
 - c. L'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9 – SOSPENSIONE E/O REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal soggetto competente al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuto il pagamento, si procederà alla revoca del provvedimento dandone avviso all'interessato, stabilendo un termine non superiore ai 30 giorni, entro il quale possono essere presentate memorie e/o controdeduzioni.
2. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma1, D.lgs. 507/93), e per la disciplina della circolazione stradale veicolare e pedonale.

3. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa pagata in anticipo, senza la corresponsione di interessi o quant'altro, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

Art.10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, fatti salvi i casi di subentro, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 – RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Dirigente del settore competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 – COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERANEE

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del d.lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 art. 47 del d.lgs. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II – DISPOSIZIONI GENERALE DI NATURA TRIBUTARIA

1. Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della “Tassa per l’occupazione dei spazi ed aree pubbliche”, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 ed al D.lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993 e s.i.e.m.

Art. 13 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del d.lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell’applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 3° (terza) classe. La presa d’atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni della popolazione residente sarà con deliberazione della Giunta Comunale con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dell’art. 40, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 14 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell’art. 42, comma 3, del D.lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si divide in 2 categorie:
 - Prima Categoria: POMEZIA CENTRO/TORVAIANICA CENTRO come da planimetria allegata al presente Regolamento - (ALL.2 - in particolare zona di colore celeste all’interno della perimetrazione di colore viola);
 - Seconda Categoria: ZONE LIMITROFE. (ALL.2 – in particolare tutte le restanti zone non comprese nella prima Categoria).

Art. 15 – TARIFFE

1. Le tariffe, secondo quanto dispone l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, modificato dall’art. 27, comma 8 della legge 448/2001, come sostituito dal comma 169, art. 1 della Legge 296/2006, sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Ai sensi dell’art. 42, comma 6, D.lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D.lgs. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell’art. 42 comma 6, del D.lgs. 507/93, nelle seguenti proporzioni:
 - a. PRIMA CATEGORIA 100%;
 - b. SECONDA CATEGORIA 70%.

Art 16 – SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell’art 39 D.lgs. 507/93, la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.

2. Per gli anni successivi a quelli di rilascio della concessione e/o autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 17 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D.lgs. 507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.18 – CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.lgs. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quanto altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 14 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di Legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 – MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.lgs. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupate e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art. 20 – PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, del D.lgs. 507/93, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo carrabile misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Città Metropolitana, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Art. 21 – AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D.lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superficie di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, commi dal n. 1 al n. 6, D.lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento e tenuto conto del disposto dell'art. 44 del D.lgs. n.507/93.
7. Ai sensi del d.lgs. 507/93 la tassa di cui al presente articolo regolamentare è graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle categorie di cui all'art. 14 comma 1 del presente regolamento.

Art. 23 – APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI, BEVANDE ECC.

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, bevande, dolci e simili, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Ai sensi del D.lgs. 507/93 la tassa di cui al presente articolo regolamentare è graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle categorie di cui all'art. 14 comma 1 del presente regolamento.

Art. 24 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, D.lgs. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune.
3. Le frazioni di tempo inferiori all'ora, sono computate come un'ora.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.lgs. n. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa Comunale, e secondo le fattispecie fissata in maniera rigida dal precitato art. 47, D.lgs. 507/93.

Art. 25 – MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Qualora le occupazioni di cui al precedente comma 3 siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, la tassa si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Art. 26 – RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal d.lgs. 507/93 e del D.lgs. 566/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superficie eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - b. Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera C), e dell'art. 45, comma 2, lettera C), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli edifici, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie ai sensi del seguente punto;
 - c. Ove le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico ricadono in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo;

- d. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, D.lgs. 507/93, la tariffa per le occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%. La riduzione prevista dal presente punto non è cumulabile con quella prevista dal punto B del presente comma 1, art. 27 del Regolamento.

Art. 27 – RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 507/93:

- a. Comma 2 punto c) – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50% della tariffa ordinaria;
- b. Comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% della tariffa ordinaria. Ove le stese siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- c. Comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% della tariffa ordinaria per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vengono direttamente il loro prodotto;
- d. Comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate:
 - I. In ragione del 50% fino a 100 mq;
 - II. In ragione del 25% per la parte eccedente di 100 mq, e fino a 1000 mq;
 - III. In ragione del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- e. Comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politico – culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta del 80%.

2. Ai sensi dell'art. 1, del d.lgs. 28/12/93 n. 566, comma 1, lettera c, numero 1, si prevede la seguente riduzione della tassa temporanea:

- a. Per le occupazioni di durata non inferiore ai giorni 15, la tariffa è ridotta in misura del 20%.

3. Non è ammessa la cumulabilità delle riduzioni, al di fuori degli specifici casi previsti dalla Legge.

Art. 28 – ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 15.11.93 n. 507, e quelle contemplate, anche con discrezionalità di applicazione, dalle successive disposizioni legislative:

- a. Occupazione effettuata dallo stato, regioni, province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

- c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a. Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di polizia urbana.
 - c. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
3. Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art. 3 comma 67 della Legge 549/95, coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Nell'ipotesi di superficie eccedente tale misura, la tassazione avviene per l'intera area, con tariffa ridotta.
4. La Giunta Comunale in caso di interesse pubblicistico della manifestazione e/o dell'evento patrocinato, ha la facoltà di deliberare l'esenzione dalla tassa per occupazione temporanea.

Art. 29 – ESCLUSIONE DELLA TASSA

- 1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, D.lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, D.lgs. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile od al demanio statale.

Art. 30 – SOPRATTASSE

- 1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art .53 D.lgs. 507/93 e s.i.e.m.
- 2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo € 51,00.

3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 come stabilito dagli articoli 16 comma 3 e 17 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
5. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari al 30 % di ogni importo versato, ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.
6. L'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'Art. 13 del D.lgs. 472/1997, si applica per i tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.
7. Sulle somme dovute a titolo di tassa, anche in seguito ad attività di accertamento nonché sull'imposta da rimborsare, si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale.

Art.31 – VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio (entro il 31 gennaio).
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, o mediante il rilascio di apposita ricevuta dall'economista comunale incaricato del ritiro della somma dovuta, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 1 (uno) euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore a 50 centesimi.
5. Ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 4, D.lgs. 507/93 il pagamento della tassa avviene entro il mese di gennaio dell'anno di competenza per le autorizzazioni che si rinnovano automaticamente, mediante il versamento della tassa su apposito conto corrente postale.
6. Il medesimo art. 50, al comma 5/bis, come modificato dalla Legge 29/03/1995 nr 95, prevede che la tassa, se di importo superiore ad € 258,23, può essere corrisposta in 4 rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia

inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8. La rateazione verrà concessa su istanza del contribuente.

Art. 32 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 33 – ACCERTAMENTI E RUOLI COATTIVI

1. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando ai contribuenti, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Devono altresì essere indicati gli elementi a garanzia del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con particolare riguardo agli obblighi di motivazione del provvedimento, del soggetto referente presso il quale il contribuente può ottenere ogni informazione in merito al provvedimento stesso, alle modalità di richiesta di revisione nel merito ed a quelle di ricorso giurisdizionale.
3. La riscossione coattiva della tassa dovrà avvenire mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e potrà essere effettuata:
 - a. Secondo le modalità previste dall'art. 68 del D P. R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione;
 - b. Utilizzando lo strumento e le procedure dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D 14/04/1910 nr 639.
4. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 34 – MODALITA' DI GESTIONE DEL TRIBUTO

1. Il Comune gestisce direttamente la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al presente Regolamento.
2. A tal fine l'Ente designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 35 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai fini della TOSAP temporanea non sono soggette a pagamento quelle occupazioni che complessivamente, per il periodo di occupazione, non raggiungono l'ammontare di € 2,00.

ART. 36 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti in materia.